

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1945)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito provvedimento è inteso a concedere ai sottufficiali delle Forze armate ed al personale dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco un miglioramento del trattamento economico accessorio.

A tal fine si provvede ad adeguare la misura dell'indennità militare, dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica nonché delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Attesa, poi, l'opportunità di semplificare la liquidazione degli assegni per il personale dei Corpi di polizia, si provvede a riunire

in unico assegno mensile talune indennità, soprassoldi e supplementi giornalieri.

L'articolo 1 stabilisce l'aumento in lire 8.000 mensili, per tutto il personale interessato, a decorrere dal 1° febbraio 1962.

L'articolo 2 detta norme per la corrispondenza dell'aumento.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 stabiliscono l'unificazione delle sopraindicate indennità e soprassoldi e dettano norme per la corrispondenza dell'assegno unificato.

Con l'articolo 7 si provvede ad abrogare tutte le disposizioni relative alle indennità ed ai soprassoldi o supplementi giornalieri trasformati in unica indennità mensile.

L'articolo 8 indica il conseguente onere e la relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1962, le misure della indennità militare dovuta ai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente, in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o rafferma del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie in uguali posizioni di stato giuridico, del Corpo forestale dello Stato, dell'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o rafferma dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e dell'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate di lire 8.000 mensili.

Le misure dell'indennità speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità di servizio speciale risultanti dall'applicazione del precedente comma, con la decorrenza ivi indicata, sono anche dovute, rispettivamente, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, ed ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo, di cui agli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo e del personale volon-

tario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in temporaneo servizio, l'indennità militare, l'indennità speciale di pubblica sicurezza, l'indennità mensile e l'indennità di servizio speciale continuano ad essere corrisposte nelle misure stabilite anteriormente al 1° febbraio 1962.

Art. 2.

L'aumento stabilito dal precedente articolo 1 non è cumulabile con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, numero 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie.

Art. 3.

L'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, spettante ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di ordine pubblico ».

Le misure della indennità di ordine pubblico di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 8.

Art. 4.

L'indennità speciale giornaliera di polizia tributaria e l'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza, nonchè il supplemento all'indennità militare speciale

di polizia tributaria, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di polizia tributaria ».

Le misure della indennità di polizia tributaria di cui al precedente comma sono da raggugliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del supplemento indicati nel comma stesso e soppressi dal successivo articolo 8.

Art. 5.

L'indennità speciale giornaliera carceraria e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, nonché il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità carceraria ».

Le misure della indennità carceraria di cui al precedente comma sono raggugliate a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 8.

Art. 6.

All'aumento di cui al precedente articolo 1 si applicano, per i sottufficiali fruanti di alloggio gratuito, le riduzioni previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nei casi in cui lo stipendio (o paga) sia sospeso o ridotto, l'aumento delle indennità di cui al precedente articolo 1 e le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono sospesi o ridotti in proporzione.

Art. 7.

Sono abrogati l'articolo 29, comma secondo, del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sostituito dall'articolo 7 del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874; l'articolo 13 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742; il regio decreto 3 febbraio 1927, n. 309; l'articolo 4 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178; il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187; gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, sostituiti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1110; l'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1469; l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, numero 1537; il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819, e la legge 5 luglio 1950, n. 687.

Art. 8.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 10 miliardi e 750 milioni per l'esercizio finanziario 1961-1962 e di lire 25 miliardi e 800 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.